

**BOZZE DI STAMPA**

**5 novembre 2024**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per  
l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea  
e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei  
confronti dello Stato italiano (1287)**

## **PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

**QP1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1287, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;

premesso che:

il disegno di legge in esame nasce dalla necessità ed urgenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione europea e l'aggravamento di quelle pendenti attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, favorendo la riduzione del numero complessivo delle procedure avviate dalla Commissione europea nei confronti del nostro paese che, ad oggi, è superiore alla media degli Stati membri dell'Unione europea;

il provvedimento intende agevolare la chiusura di n. 16 procedure d'infrazione, tra cui: la n. 2020/4118, in materia di concessioni demaniali ma-

rittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive (articolo 1); la n. 2023/2187, in materia di protezione della fauna selvatica (articolo 13); le nn. 2014/2147, 2015/2043 e 2020/2299, in materia miglioramento della qualità dell'aria (articolo 14); l'articolo 1, al fine di consentire l'adeguamento dell'ordinamento alla decisione della Corte di giustizia 20 aprile 2023, in causa C-348/22 in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, reca modifiche alla legge 5 agosto 2022 n. 118, «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive»; apportando modificazioni all'articolo 3, rubricato «Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive» e all'articolo 4, rubricato «Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive» della citata legge 5 agosto 2022 n. 118;

in particolare si prevede che le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ed i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo continuino ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027, al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 della medesima legge n. 118 del 2022 precisando al contempo che il differimento del termine previsto non incide sulla validità delle procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio, già deliberati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero deliberati anteriormente alla data del 30 settembre 2027 con adeguata motivazione;

lo stesso articolo 1 dispone che, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, possa differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028;

al comma 9 del medesimo articolo viene poi previsto che in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione (intesa come ritorno economico) sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025;

la disposizione normativa è l'ennesima proroga dopo quella di febbraio 2023 prevista nel decreto Milleproroghe, con la quale il Governo ha riconosciuto la possibilità ai Comuni di estendere le concessioni balneari attualmente in vigore fino al 2024 (e in alcuni casi anche fino al 2025 per tutti quei Comuni che non sono in grado di preparare i bandi per tempo) senza alcun bando di assegnazione, proroga che anche di recente il Consiglio di Stato ha di fatto dichiarata illegittima;

questa materia è da tempo all'attenzione della Corte di giustizia europea che ha ritenuto incompatibile con il diritto europeo la proroga delle concessioni demaniali marittime disposta per legge, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati. [...] Quanto alle modifiche approvate in materia di concessioni demaniali, è evidente che i profili di incompatibilità con il diritto europeo e con decisioni giurisdizionali definitive accrescono l'incertezza del quadro normativo e rendono indispensabili, a breve, ulteriori iniziative di Governo e Parlamento; con Sentenza del 20/05/2024, n. 4481 il Consiglio di Stato ha ribadito infatti che tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative - anche quelle in favore di concessionari che avessero ottenuto il titolo in ragione di una precedente procedura selettiva, laddove il rapporto abbia esaurito la propria efficacia per la scadenza del relativo termine di durata - sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale, imponendosi, anche in tal caso, l'indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva;

devono quindi essere disapplicate, perché contrastanti con l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE e comunque con l'articolo 49 del T.F.U.E., tutte le disposizioni nazionali che hanno introdotto e continuano ad introdurre, con una sistematica violazione del diritto dell'Ue, le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative; si può ritenere compatibile con il diritto dell'Ue la sola proroga tecnica funzionale allo svolgimento della gara laddove essa fissa come termine di efficacia delle concessioni il 31/12/2023 e consente alle autorità amministrative competenti di prolungare la durata della concessione, con atto motivato, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura competitiva e, comunque, non oltre il termine del 31/12/2024, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31/12/2023. Affinché possano legittimamente giovare di tale proroga tecnica però, le autorità amministrative competenti devono avere già indetto la procedura selettiva o comunque avere deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l'iter per la predisposizione dei bandi; il testo normativo, disponendo invece l'ennesima proroga automatica fino al 2027 delle concessioni demaniali, non solo non chiude la procedura d'infrazione, ma rischia di esporsi al rischio di disapplicazione per contrasto con il diritto europeo e la giurisprudenza amministrativa, nonché con il diritto nazionale per violazione del principio di ragionevolezza. Invero, non si comprendono le ragioni a sostegno dell'ennesima proroga in un contesto normativo e giuridi-

co che richiede unicamente regole certe per la definizione delle procedure di gara, già avviate peraltro da alcuni enti. Inoltre, sembra difficile sostenere che la predisposizione delle nuove gare richieda un termine ampio di due anni, specie considerando che gli enti avrebbero dovuto da tempo avviare quanto necessario per le nuove gare; lo stesso provvedimento introduce diverse norme a favore del gestore come gli indennizzi a carico del subentrante, che sembrano essere cospicui e dei quali non si comprende la ratio, previsione che può svantaggiare la partecipazione dei concorrenti, tenuti a sostenere ad avvio del rapporto spese fisse dipendenti da scelte e attività del concessionario uscente e indurre gli stessi enti nelle procedure di gara a privilegiare la continuità per evitare il prodursi di situazioni di difficile gestione rispetto al rischio legale di contenziosi riguardo il valore degli indennizzi, rischio che verrebbe sensibilmente ridotto nel caso di aggiudicazione in favore del gestore uscente;

l'articolo 13 detta disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica ed è finalizzato a contribuire al superamento delle contestazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2023/2187; in particolare la disposizione integra l'articolo 19-ter della legge n. 157/1992, prevedendo l'inserimento di un nuovo comma 5-bis finalizzato a garantire che il Piano di controllo straordinario ivi disciplinato, inteso essenzialmente a un più efficace controllo dei cinghiali, non si ponga in contrasto con le pertinenti direttive unionali. In particolare, viene espressamente previsto il rispetto della disciplina di recepimento della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche («direttiva Habitat») e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici («direttiva Uccelli»);

la norma così come delineata si limita a dichiarare apoditticamente il rispetto della disciplina di recepimento delle direttive Habitat e Uccelli senza rispondere alla richiesta EUP (2023)10419 della Commissione europea con la quale viene specificatamente chiesto in che modo le disposizioni della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, che ha introdotto l'articolo 19-ter della legge n. 157/1992, garantiscano il rispetto all'interno delle zone Natura 2000 degli obiettivi di conservazione sito-specifici e delle misure di conservazione di cui all'articolo 6 della Direttiva Habitat e all'articolo 4 della Direttiva Uccelli, in particolare garantendo che nelle aree Natura 2000 non si pratici l'abbattimento o la cattura di specie per le quali tali aree sono state designate in contraddizione con gli obiettivi sito-specifici, mettendo in pericolo l'integrità dei siti stessi; l'articolo 14 del provvedimento in esame prevede, al fine di accelerare il processo di adeguamento alle sentenze della Corte di giustizia Ue 10 novembre 2020, nella causa C-644/2018, e maggio 2002, nella causa C-573/2019, l'avvio di due distinte iniziative volte al miglioramento della qualità dell'aria ed alla riduzione dell'inquinamento atmosferico. La prima iniziativa riguarda l'istituzione di un programma di finanziamento da 500 milioni di euro, da destinare alla realizzazione di interventi di sostegno alla mobilità

sostenibile nelle grandi aree urbane sottoposte alle procedure di infrazione in materia di qualità dell'aria e la seconda riguarda la costituzione di una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio, con la partecipazione dei Ministeri interessati, che dovrà definire nel breve periodo un piano nazionale di ulteriori interventi per il miglioramento della qualità dell'aria; sono pendenti nei confronti dell'Italia tre procedure di infrazione (procedure 2020/2299; 2015/2043, 2014/2147) avviate dalla Commissione europea per cattiva applicazione della Direttiva sulla qualità dell'aria. In particolare per la procedura di infrazione 2014/2147 il 10 novembre 2020 è già stata adottata la sentenza con la quale, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, la Corte di giustizia europea ha accertato che l'Italia ha violato la direttiva 2008/590/CE sulla qualità dell'aria e ciò in quanto per periodi di tempo differenti l'Italia ha superato, in maniera sistematica e continuata, in alcune zone i valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e non ha adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limiti fissati per le particelle PM10 nell'insieme delle zone interessate. Le regioni coinvolte dalla sentenza sono Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto; anche nell'ambito della procedura di infrazione 2015/2043 la Corte di giustizia con sentenza del 12 maggio 2022 ha riconosciuto l'inadempimento dell'Italia per violazione della medesima direttiva, con particolare riferimento al superamento sistematico e continuato del valore limite del biossido di azoto che avrebbe dovuto essere rispettati già dal 2010. Le regioni in cui tale valore è stato superato, in modo sistematico e continuato, sono Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Toscana; infine il 30 ottobre 2020 la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione 2020/2299 invitando l'Italia a conformarsi alle prescrizioni della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa per quanto riguarda il materiale particolato (PM2,5). La Commissione afferma che i dati disponibili per l'Italia dimostrano che dal 2015 il valore limite per il PM2,5 non è stato rispettato in diverse città della valle del Po. Inoltre le misure previste dall'Italia non sono state ritenute sufficienti a mantenere il periodo di superamento il più breve tempo possibile; già con il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito con legge 10 agosto 2023, n. 103, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano» il Governo attraverso la decretazione d'urgenza aveva assunto (articolo 9) in materia di circolazione stradale misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299;

per poter valutare l'impatto del decreto ai fini di chiusura delle procedure d'infrazione aperte sarà necessario attendere diversi anni affinché sulla base di un programma di finanziamento destinato ai Comuni per rafforzare gli interventi sul settore della mobilità urbana e sul traffico, sia possibile elaborare gli scenari emissivi dai quali stimare, mediante l'uso di modelli, il mutato nuovo scenario; il decreto inoltre si concentra su interventi nel settore

della mobilità sostenibile e sul traffico, senza intervenire in alcuno degli altri settori responsabili delle emissioni in atmosfera, come industria e produzione energetica, agricoltura, riscaldamento domestico che sono settori che contribuiscono in modo sostanziale a determinare la qualità dell'aria; considerato che: appare del tutto evidente come il decreto all'esame dell'aula faccia un utilizzo non coerente delle diverse fonti normative con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e operi una commistione e una sovrapposizione, nello stesso decreto-legge, di oggetti e finalità eterogenei, in netto contrasto con la giurisprudenza costituzionale in materia (*ex plurimis* sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019); l'articolo 117 della Costituzione così come modificato dall'articolo 3 legge Costituzionale, 18 ottobre 2001, n. 3, pone in rilievo i rapporti dello Stato con altri ordinamenti come quello comunitario, costituzionalizza il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali ponendo senz'altro la questione dell'illegittimità di provvedimenti legislativi statali in contrasto con i principi e le norme sovranazionali: illegittimità che espone lo Stato, nello specifico caso di violazione degli obblighi europei, a procedure d'infrazione sulle quali il decreto non agevola la chiusura attraverso la decretazione d'urgenza;

alla luce del quadro complessivo fin qui esposto appare del tutto evidente l'incompatibilità del decreto in esame con i principi costituzionali ed europei in tema di tutela della salute e dell'ambiente, tanto più che la recente legge costituzionale 22 febbraio 2022 n. 1, ha finalmente introdotto, anche formalmente, la tutela dell'ambiente in Costituzione sancendo, nell'articolo 9 che «la Repubblica... tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.» e riformulando l'articolo 41 nel senso che «l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute e all'ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali...»,

tutto ciò premesso

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'A.S. 1287.

---

## **QP2**

ROJC, GIORGIS, FRANCESCHINI, MALPEZZI, MELONI, PARRINI, SENSI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1287, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione

europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;

premessi che:

il decreto-legge n. 131 del 2024 risulta radicalmente carente dei presupposti di straordinarietà e di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione. Peraltro, una soltanto delle procedure di infrazione oggetto del provvedimento è giunta ad uno stadio avanzato. Si tratta della procedura relativa al rafforzamento della capacità amministrativa contabile del Ministero della giustizia, in relazione alla quale la Commissione europea ha già presentato il ricorso alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 258 del TFUE e potrebbe, pertanto, essere emessa una sentenza della Corte di giustizia che accerta l'inadempimento dell'Italia. Le altre procedure di infrazione sono allo stadio di messa in mora o di parere motivato ai sensi dell'articolo 258, e potrebbero pertanto tuttora trovare soluzione attraverso il ricorso allo strumento ordinario della legge europea, espressamente disciplinato dalla legge n. 234 del 2012;

la legge n. 234 del 2012 - che costituisce la disciplina quadro per la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Ue - prevede quale strumento ordinario per adempiere agli obblighi discendenti dall'Ue la presentazione di due appositi disegni di legge, la legge di delegazione europea e la legge europea. L'articolo 37 della medesima legge n. 234 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, soltanto ove essi siano «necessari a fronte di atti normativi dell'Ue o di sentenze della Corte di giustizia dell'Ue ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento»;

l'emissione di decreti-legge «salva infrazioni», come quello in esame, in coerenza del resto con l'articolo 77 della Costituzione, è giustificata solo ove sussista una effettiva urgenza di prevenire violazioni dell'ordinamento Ue o porvi rimedio e non sia possibile provvedervi nei tempi che sarebbero presumibilmente richiesti dalla approvazione delle leggi europea e di delegazione europea;

il ricorso ad un decreto-legge per dare soluzione a procedure che sono ancora in uno stadio precoce non è soltanto privo dei presupposti di necessità e urgenza, ma lede gravemente le prerogative parlamentari, per la obiettiva riduzione dei tempi di esame su questioni di particolare complessità e delicatezza;

tutto ciò premesso

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'A.S. 1287.

---

### **QP3**

LOREFICE, BEVILACQUA, CATALDI

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame dell'A.S. 1287 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano»;

se è vero che, a norma dell'articolo 37 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è prevista la possibilità per l'Esecutivo di presentare provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, è altrettanto vero che la facoltà di presentare tali provvedimenti è espressamente subordinata dalla legge «qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento»;

vale, altresì, la pena di ricordare come l'Esecutivo in carica non abbia mai presentato al Parlamento nel corso della XIX legislatura il disegno di Legge europea, sostituendo a tale strumento normativo «ordinario» quello della decretazione d'urgenza per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, pur in assenza dei necessari presupposti normativi previsti dalla richiamata legge n. 234/2012;

la fase discendente di esame e approvazione dei disegni di legge europea e di delegazione europea - con il contestuale esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione - rappresenta il momento per compiere, in sede parlamentare, una verifica complessiva dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea da parte dell'Italia;

in linea generale, il mancato pieno utilizzo del meccanismo legislativo previsto per la fase discendente di attuazione del diritto dell'Unione europea determina un peggioramento dello stato del contenzioso pendente nei riguardi dell'Italia, che oggi ha a suo carico un numero di procedure di infrazione superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea;

il ricorso allo strumento del decreto-legge per affrontare il nodo delle numerose procedure di infrazione pendenti a carico del nostro Paese rappresenta dunque una scelta discutibile e di dubbia legittimità formale da parte



dell'Esecutivo, che contribuisce a comprimere le prerogative proprie del Parlamento e delle sue Commissioni permanenti;

l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea dovrebbe infatti avvenire attraverso gli strumenti ordinari previsti dalla citata legge n. 234/2012, ovvero la legge di delegazione europea e la legge europea, che sono state introdotte nel nostro ordinamento proprio per assicurare il corretto e celere adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, con l'adeguato coinvolgimento delle Camere;

inoltre, grazie alle recenti modifiche introdotte nel 2021, la legge n. 234 del 2012 prevede la possibilità di presentare due disegni di legge europea l'anno, nonché del disegno di legge di delegazione europea, proprio per assicurare la piena e tempestiva attuazione degli obblighi discendenti da atti giuridici dell'Ue nel corso della cosiddetta fase discendente, quale momento fondamentale del rapporto delicato tra l'ordinamento interno e quello eurounitario;

a tali osservazioni, si aggiunge altresì il ritardo da parte del Governo nella presentazione del disegno di legge annuale di delegazione europea che, a norma della richiamata legge 234/2012 avrebbe dovuto essere presentato in Parlamento entro il 28 febbraio di quest'anno e che è stato trasmesso al Senato solo nel mese di ottobre scorso;

infine, preme ai firmatari segnalare che il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza si rivela, nel caso del provvedimento in titolo, ulteriormente viziato ab origine quanto ai profili di «straordinaria necessità ed urgenza» richiamati nella premessa del decreto-legge in esame quale giustificativo dell'adozione del medesimo atto, a fronte dell'avvenuta introduzione nel nostro ordinamento, ad opera della legge 234/2012, proprio della legge di delegazione europea e della legge europea, che assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea;

inoltre, è altresì il caso di rilevare come le ragioni del presunto carattere di «straordinaria necessità ed urgenza» non possano essere avanzate dal Governo a giustificativo del ricorso alla decretazione d'urgenza dal momento che il provvedimento in esame si pone sì l'obiettivo di agevolare la chiusura di un numero, peraltro limitato, di procedure di infrazione a fronte di quelle attualmente pendenti nei confronti del nostro Paese, ma senza garanzia di una loro effettiva risoluzione a fronte dei rilievi mossi dalla Commissione europea su una vasta ed eterogenea tipologia di questioni;

a ciò si aggiunge da parte del Governo, un abnorme, continuo e inappropriato uso della decretazione d'urgenza, in carenza dei presupposti legittimanti sopra richiamati, attraverso il quale si assiste alla radicale e inaccettabile alterazione dello schema fisiologico del rapporto con il Parlamento che determina una evidente lesione delle prerogative parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa; tale prassi, infatti, continua a mortificare il ruolo del Parlamento, in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;

numerose sentenze della Corte costituzionale hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale dei provvedimenti legislativi evitando l'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza;

è solo il caso di sottolineare come ciò sia ancor più vero soprattutto laddove sia previsto un iter legislativo preferenziale come nel caso della legge di delegazione e della legge europea;

è opportuno rammentare, altresì, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 171 del 2007, ha riaffermato come «l'utilizzazione del decreto-legge - e l'assunzione di responsabilità che ne consegue per il Governo secondo l'articolo 77 della Costituzione - non può essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza di ragioni di necessità e di urgenza»,

tutto ciò premesso

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'A.S. 1287.

---